

Per detto personale, nel 1946, quando tornò ad essere amministrato direttamente dalla Direzione generale, fu deciso che, in attesa che fosse definita la posizione giuridica ed economica del personale stesso, il servizio militare r.s.v. non venisse considerato utile ai fini dell'avanzamento di servizio (con conseguente ripercussione sulla decorrenza degli aumenti triennali di stipendio, sulla liquidazione dell'indennità di avanzamento e, eventualmente, sul trattamento di pensione).

Ora, sotto il profilo giuridico è da osservarsi che le singole posizioni sono state esaminate in sede epurativa senza che risultasse alcun elemento di punibilità nel comportamento del personale in questione tanto che venne riannesso in servizio.

D'altra parte, non consta l'esistenza di una norma portante una limitazione di avanzamento nei confronti degli impiegati che prestarono servizio presso la Repubblica sociale italiana.

Per il personale statale (sia militare che civile) quando il servizio militare